

Art. 19  
(Raccolta controllata)

La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente<sup>(7)</sup>.

Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore e un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni specie di fiore e quattro chilogrammi di frutti di sottobosco<sup>(8)</sup>.

I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.

L'autorizzazione è concessa:

- in zona di parco dal Presidente del consorzio del parco;
- in zona di biotopo e di geotopo dall'autorità cui è affidato il governo di dette aree;
- nel restante territorio dal Presidente della Provincia, in considerazione della protezione della flora spontanea di cui al precedente art. 18 e dietro pagamento di un contributo di lire 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza.

La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del

proprietario mediante cartelli di foglia e caratteristiche di apposizione da determinarsi nel provvedimento autorizzativo.

Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di colture.

Art. 20  
(Raccolta a fini scientifici e didattici)

Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga agli artt. 12 e 19 purché le persone incaricate siano all'uopo abilitate con atto scritto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta.

Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni, agli ispettorati ripartimentali delle foreste i quali possono, in considerazione di esigenze di tutela inibire o limitare le raccolte. Quanto raccolto a norma del presente articolo non può essere oggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.

(7) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 19 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24.

(8) Comma modificato dall'art. 13 della l.r. 12 agosto 1989, n. 31, ora sostituito dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

Art. 21  
(Divieti di danneggiamento)

L'estirpazione o il danneggiamento di radici, bulbi, tuberi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta, sono vietati.

Il divieto, non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come nell'ipotesi di falciatura per fienagioni e simili.

Art. 22  
(Elenchi delle specie di flora protetta)

La Giunta Regionale, su indicazione di esperti botanici e sentito il parere degli ispettorati ripartimentali delle foreste, predispone, con apposito decreto, l'elenco delle specie floristiche spontanee protette, ivi compresi i funghi ed i frutti del sottobosco.

L'elenco oltre alla ordinaria pubblicità legale, è reso noto mediante appositi manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e della Provincia.

I presidenti delle Province possono prevedere limiti più restrittivi di quelli indicati al precedente art. 19 e interdire la raccolta di determinate spe-

cie protette in tutto il territorio provinciale o in sue parti determinate, in relazione allo stato di sviluppo e diffusione delle specie stesse.

Tali provvedimenti sono resi noti con le forme di cui al comma 2 e, nel caso di divieto di raccolta, quando sia opportuno, mediante appositi cartelli affissi a pali lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.

Art. 23  
(Piante officinali)

Sono considerate protette ai fini della presente Legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.

La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 22 della presente Legge, è soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco competente per territorio previo parere favorevole dell'ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su un modello fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e modalità tecniche di raccolta, disposte dall'ispettorato forestale. I richiedenti, che devono essere in età lavorativa indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.

I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso ogni Comune.